

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

AVV. FRANCESCA CORVI



ASPETTI NORMATIVI

RACCOMANDAZIONI
GAFI

NORMATIVA
COMUNITARIA

NORMATIVA
NAZIONALE

RACCOMANDAZIONI GAFI



NORMATIVA COMUNITARIA

PRIMA DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO
Dir. 1991/308

SECONDA DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO
Dir. 2001/97

TERZA DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO E
ANTITERRORISMO
Dir. 2005/60

IV DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO
DIR. 2015/849

NORMATIVA NAZIONALE

L. 197/1991
(LEGGE
ANTIRICICLAGGIO)

D.Lgs. 374/1999

D.Lgs. 56/2004 e
**regolamenti di
attuazione del 2006**

D.lgs. 231/2007

D.lgs. 90/2017

LA IV DIRETTIVA

Direttiva 2015/849/UE

D.Lgs. 90/2017:

- In vigore dal 4 luglio 2017
- Modifica il D.Lgs. 231/2007



Direttiva UE 2018/843

V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

- **Publicata nella Gazzetta Ufficiale UE il 19 giugno 2018**
- **Recepimento entro il 10 gennaio 2020**

TRA LE NOVITA':

- Estensione obblighi antiriciclaggio a nuovi soggetti (prestatori di servizi di portafoglio digitale e valuta virtuale, soggetti che esercitano commercio di cose antiche, opere d'arte, anche qualora agiscono in qualità di intermediari)
- Specifica dei soggetti che possono accedere alle informazioni sul titolare effettivo e previsione di una maggiore correlazione tra i registri centrali degli stati membri per facilitare l'accesso ai dati
- Semplificazione criteri residuali per l'individuazione del titolare effettivo
- Specifica regole per l'individuazione dei titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini (tra cui le fiduciarie)
- Nuove ipotesi di adeguata verifica rafforzata

SOGGETTI OBBLIGATI

INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI (ART. 3, comma 2)

ALTRI OPERATORI FINANZIARI (ART. 3, comma 3)

PROFESSIONISTI (ART. 3, comma 4)

ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI(ART. 3, comma 5)

PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO(ART. 3, comma 6)

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

ANTE D.Lgs. 90/2017

POST RIFORMA

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

REGISTRAZIONE

CONSERVAZIONE

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONSERVAZIONE

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

QUANDO SCATTANO?

ART. 17



ART. 17: *«I soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica....*

- *... in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo*
- *... in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale*
- *In occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro....»*

CHIARIMENTI MEF OTTOBRE 2017

(WWW.DT.MEF.GOV.IT/IT/FAQ/FAQPREVENZIONEREATIFINANZIARI.HTML)

*«Il mandato conferito all'agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. Infatti la definizione di prestazione professionale, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. gg) del D.Lgs. 231/2007, di ampia portata, si riferisce ad ogni prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. **Ne consegue che il momento in cui l'agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell'incarico.»***

CHIARIMENTI MEF OTTOBRE 2017

(www.dt.mef.gov.it/it/faq/faqprevenzionereatifinanziari.html)

- L'agente immobiliare nell'espletamento di attività differenti dall'intermediazione, quali la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio?
 - *«Qualora l'attività di consulenza costituisca oggetto dell'incarico conferito per 'espletamento di una prestazione professionale, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) e gg), d.lgs. 231/2007 per come novellato dal D.Lgs. 90/2017, essa ricade nel raggio d'azione della normativa di prevenzione del riciclaggio»*

CONTRATTI DI LOCAZIONE

CHIARIMENTO
OTTOBRE 2017



«IL VALORE DELL'OPERAZIONE DA PRENDERE COME RIFERIMENTO PER VALUTARE IL SUPERAMENTO O MENO DELLA SOGLIA DEI 15.000,00 EURO, A PARTIRE DALLA QUALE SCATTANO GLI OBBLIGHI DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO, E' QUELLO RELATIVO AL CANONE COMPLESSIVO CONTRATTUALMENTE STABILITO, ANCHE TENUTO CONTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO MEDESIMO, A PRESCINDERE DALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE»

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI – ART. 18

IDENTIFICAZIONE DEL **CLIENTE** E VERIFICA DELLA SUA
IDENTITA'

IDENTIFICAZIONE DELL'**ESECUTORE** E VERIFICA DELLA
SUA IDENTITA'

NOVITA'

IDENTIFICAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO E VERIFICA DELLA SUA IDENTITA'

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI SULLO
SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O
OPERAZIONE OCCASIONALE

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO

IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL'IDENTITA' DEL
CLIENTE – ART. 19

PRIMA DEL
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

IN PRESENZA DEL
CLIENTE

ANCHE ATTRAVERSO
DIPENDENTI O
COLLABORATORI DEL
SOGGETTO OBBLIGATO

MEDIANTE RISCONTRO
UN DOCUMENTO DI
IDENTITA' NON
SCADUTO



CLIENTE



PERSONA FISICA CHE AGISCE
PER SE STESSO




PERSONA FISICA
RAPPRESENTATA DA ALTRA
PERSONA FISICA



PERSONA GIURIDICA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

PERSONA FISICA



ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:

- NOME E COGNOME
- LUOGO E DATA DI NASCITA
- RESIDENZA
- ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- CODICE FISCALE

ACQUISIZIONE COPIA IN FORMATO CARTACEO O
ELETTRONICO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE – ART. 22

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPs) – ART. 1, lett. dd)

PERSONE FISICHE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, NONCHE' LORO FAMILIARI DIRETTI E LE PERSONE CHE NOTORIAMENTE INTRATTENGONO CON LORO STRETTI LEGAMI

- ✓ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRI, VICE MINISTRI, SOTTOSEGRETARI
- ✓ PRESIDENTI DI REGIONE, ASSESSORI REGIONALI, SINDACO DI CAPOLUOGO DI PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA, SINDACO DI COMUNE CON PIU' DI 15.000 ABITANTI
- ✓ DEPUTATO, SENATORE, PARLAMENTARI EUROPEI, CONSIGLIERI REGIONALI
- ✓ MEMBRI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI PARTITI POLITICI
- ✓ GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DI CASSAZIONE, CORTE DEI CONTI, CONSIGLIERE DI STATO,
- ✓ MEMBRI ORGANI DIRETTIVI DELLE BANCHE CENTRALI E DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI
- ✓ AMBASCIATORI E UFFICIALI DI ALTO LIVELLO DELLE FORZE ARMATE
- ✓ MEMBRI DI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DIREZIONE O VIGILANZA DI IMPRESE CONTROLLATE, ANCHE INDIRECTAMENTE DALLO STATO OVVERO PARTECIPATE DALLE REGIONI, DA COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANE O CON PIU' DI 15000 ABITANTI
- ✓ DIRETTORI GENERALI DELLA ASL E DI AZIENDE OSPEDALIERE E DI ALTRO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- ✓ DIRETTORI, VICEDIRETTORI O MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE IN ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- ✓ CARICHE ANALOGHE IN STATI ESTERI

PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SE STESSO

AL MOMENTO DELL'INCARICO:

- IDENTIFICO IL CLIENTE MEDIANTE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CUI ACQUISISCO COPIA
- ACQUISISCO INFORMAZIONI SULLA NATURA E SCOPO DELL'OPERAZIONE
- FACCIO SOTTOSCRIVERE AL CLIENTE LA DICHIARAZIONE EX ART. 22

AL MOMENTO DEL BUON ESITO DELL'INCARICO:

- ACQUISISCO COPIA DI TUTTE LE SCRITTURE/ATTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE E DEI MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI

L'ESECUTORE



SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE O A CUI SIANO COMUNQUE CONFERITI POTERI DI RAPPRESENTANZA CHE GLI CONSENTANO DI OPERARE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Ad esempio:

- PROCURATORE
- TUTORE, CURATORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA' O ENTE

L'ESECUTORE



- ACQUISIZIONE DEI SUOI DATI IDENTIFICATIVI E VERIFICA DELL'IDENTITA' ATTRAVERSO RISCONTRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- VERIFICA DELL'ESISTENZA E DELL'AMPIEZZA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA IN FORZA DEL QUALE OPERA IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

PERSONA FISICA RAPPRESENTATA DA ALTRA PERSONA FISICA (PROCURATORE, TUTORE, CURATORE A.D.S., ECC)


AL MOMENTO DELL'INCARICO:

- IDENTIFICO L'ESECUTORE MEDIANTE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CUI ACQUISISCO COPIA
- Controllo il suo potere di rappresentanza e acquisisco copia dei documenti/atti che lo possano attestare
- IDENTIFICO IL SOGGETTO IN NOME E PER CONTO DEL QUALE VIENE ESEGUITA L'OPERAZIONE mediante copia dei documenti e dichiarazione dell'esecutore
- ACQUISISCO INFORMAZIONI SULLA NATURA E SCOPO DELL'OPERAZIONE
- FACCIO SOTTOSCRIVERE All'esecutore LA DICHIARAZIONE EX ART. 22

AL MOMENTO DEL BUON ESITO DELL'INCARICO:

- ACQUISISCO COPIA DI TUTTE LE SCRITTURE/ATTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE E DEI MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA



- ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O SOCIETA' (denominazione, sede legale, partita iva o codice fiscale)
- ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CHE RAPPRESENTA L'ENTE O LA SOCIETA' (**ESECUTORE**)
- VERIFICA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA PER L'OPERAZIONE DA SVOLGERE
- RICOSTRUZIONE ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO DEL CLIENTE
- IDENTIFICAZIONE DEL O DEI TITOLARI EFFETTIVI

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO?

- **ART. 20:** IL TITOLARE EFFETTIVO DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE COINCIDE CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI, IN ULTIMA ISTANZA, E' ATTRIBUIBILE LA **PROPRIETA' DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE OVVERO IL RELATIVO CONTROLLO**

IDENTIFICAZIONE E VERIFICA
DEL TITOLARE EFFETTIVO – ART. 20 COMMI 2, 3 E 4

IN CASO DI SOCIETA' DI CAPITALI

- Costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società cliente, detenuta da una persona fisica, ovvero detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO – ART. 20 COMMI 2, 3 E 4

NOVITA'

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza di una delle seguenti situazioni:

- **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria
- controllo dei voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante in assemblea ordinaria**
- esistenza di **vincolo contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante**

In assenza di una delle situazioni precedenti, il titolare effettivo è il titolare di **poteri di amministrazione o direzione della società**

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE – ART. 22

- ✓ I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- ✓ Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE – ART. 21

- ✓ Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188c.c. (srl, Spa, cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), hanno l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.


IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO – ART. 20 COMMI 2, 3 E 4

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al d.P.R. 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

ESEMPIO:

**ALFA SRL IN PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
VERDI GIOVANNI**



QUALI DATI DEVO ACQUISIRE?

1. CLIENTE

1. DATI IDENTIFICATI **ALFA SRL** (CLIENTE)
(DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – P.IVA)

2. ESECUTORE

1. DATI IDENTIFICATIVI VERDI GIOVANNI
2. VERIFICA SUO POTERE DI RAPPRESENTANZA

3. TITOLARE EFFETTIVO

1. DATI IDENTIFICATIVI **SEMPRONIO**
2. DATI IDENTIFICATIVI **CAIO**

CLIENTE PERSONA GIURIDICA

AL MOMENTO DELL'INCARICO:

- IDENTIFICO il soggetto che rappresenta la società/ente/associazione (ESECUTORE) MEDIANTE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CUI ACQUISISCO COPIA
- Controllo il suo potere di rappresentanza e acquisisco copia dei documenti/atti che lo possano attestare
- IDENTIFICO LA PERSONA GIURIDICA in nome e per conto del quale viene eseguita l'operazione mediante copia dei documenti (visura) e dichiarazione dell'esecutore
- ACQUISISCO INFORMAZIONI SULLA NATURA E SCOPO DELL'OPERAZIONE
- Acquisisco informazioni sull'assetto proprietario della società
- INDIVIDUO E IDENTIFICO IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I mediante la documentazione e mediante la dichiarazione del cliente
- FACCIO SOTTOSCRIVERE All'esecutore LA DICHIARAZIONE EX ART. 22

AL MOMENTO DEL BUON ESITO DELL'INCARICO:

- ACQUISISCO COPIA DI TUTTE LE SCRITTURE/ATTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE E DEI MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI

L'ANALISI DEL RISCHIO




Con riferimento al cliente

- NATURA GIURIDICA
- PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA
- COMPORTAMENTO TENUTO
- AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA O SEDE

Con riferimento all'operazione

- TIPOLOGIA
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- AMMONTARE
- FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI
- RAGIONEVOLEZZA
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE E OGGETTO DELL'OPERAZIONE

GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE NELLA NUOVA DISCIPLINA



CONSERVARE PER 10 ANNI

ART. 31 comma 2

- COPIA DOCUMENTI ACQUISITI DURANTE L'ADEGUATA VERIFICA
- ORIGINALE O COPIA CON EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE INERENTI L'OPERAZIONE

ART. 31 comma 2

- Data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico
- Dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e informazioni sullo scopo e natura del rapporto o della prestazione
- Data, importo, causale dell'operazione
- Mezzi di pagamento utilizzati

CHIARIMENTI MEF OTTOBRE 2017

(www.dt.mef.gov.it/it/faq/faqprevenzionereatifinanziari.html)

- E' sufficiente la conservazione della semplice fotocopia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti?
 - *«La semplice fotocopia dell'atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all'originale e, conformemente a quanto prescritto dall'art. 31, comma 2, deve essere utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun cliente: la data di instaurazione del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo, la causale dell'operazione e i mezzi di pagamento utilizzati»*



FASCICOLO DEL CLIENTE

**CONSERVARE PER
10 ANNI**

DICHIARAZIONE EX ART. 22

COPIA DOCUMENTI DEL CLIENTE E
DELL'ESECUTORE

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER
VERIFICARE POTERE DI
RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE

VISURA CAMERALE, compresa sezione titolari
effettivi
O ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER
IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO

SCRITTURE E DOCUMENTI OPERAZIONI
ESEGUITE

COPIA MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI

ANALISI DEL RISCHIO

CONSULTAZIONE BLACK LIST

MODALITA' DI CONSERVAZIONE – ART. 32

RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

PREVENZIONE PERDITE DI DATI E INFORMAZIONI

INDICAZIONE ESPLICITA SOGGETTI LEGITTIMATI AD ALIMENTARE
IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE E AD ACCEDERE AI DATI

MODALITA' DI CONSERVAZIONE – ART. 32

ACCESSIBILITA' COMPLETA E TEMPESTIVA DA PARTE DELLA AUTORITA'

ACQUISIZIONE TEMPESTIVA DA PARTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO DI DATI E DOCUMENTI

INDICAZIONE DELLA RELATIVA DATA DI ACQUISIZIONE

INTEGRITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI E NON ALTERABILITA'

TRASPARANZA, COMPLETEZZA, CHIAREZZA E STORICITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE



La segnalazione di un'operazione sospetta non è una "notizia criminis" ma una "deduzione" del soggetto segnalante

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

QUANDO EFFETTUARE UNA SOS:

- quando **sappiamo**
- quando **sospettiamo**
- quando **abbiamo ragionevoli motivi per sospettare**
che
- **siano in corso;**
- **ovvero siano state compiute;**
- **oppure siano state tentate**



OPERAZIONI DI RICICLAGGIO

O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- **O che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa**

INVIO DELLA SEGNALAZIONE



DAL 01/11/2011 MEDIANTE PORTALE INFOSTAT-UIF
DELLA BANCA D'ITALIA



INVIO SEGNALAZIONE EFFETTUATO SENZA RITARDO,
PRIMA DI COMPIERE L'OPERAZIONE



DIVIETO DI DARE COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA
SEGNALAZIONE AL DIRETTO INTERESSATO



SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI DI SEGRETEZZA



ADOZIONE MISURE IDONEE A GARANTIRE LA
RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DI CHI EFFETTUA LA
SEGNALAZIONE

COSA SUCCEDE DOPO L'INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE ALLA UIF?



- Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute (analisi delle banche dati, collegamento con altre segnalazioni, ecc)
- Archivia le segnalazioni che ritiene infondate comunicandolo al soggetto segnalante;
- Trasmette le segnalazioni alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F. per gli approfondimenti investigativi;

La UIF, la GDF e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

| PERIODO | LIMITE | FONTE NORMATIVA |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Dal 1991 al 29/04/2008 | 12.500,00 | L.197/1991 |
| Dal 30/04/08 al 24/06/08 | 5.000,00 | D.L. 223/2006 |
| Dal 25/06/08 al 30/05/10 | 12.500,00 | D.L. 112/2008 |
| Dal 31/05/10 al 12/08/11 | 5.000,00 | D.L. 78/2010 |
| Dal 13/08/11 al 05/12/2011 | 2.500,00 | D.L. 138/2011 |
| Dal 06/12/11 al 31/12/2015 | 1.000,00 | D.L. 201/2011 |
| Dal 01/01/2016 | 3.000,00 | L. 208/2015 |

OBBLIGO SEGNALEAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI, DELLE QUALI SI E' AVUTO NOTIZIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, ENTRO 30 GIORNI

IL SISTEMA SANZIONATORIO



SANZIONI PENALI



| | |
|---|---|
| NELL'EFFETTUAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA, FALSIFICAZIONE DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL CLIENTE, ALL'ESECUTORE, AL TITOLARE EFFETTIVO, ALLO SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10.000,00 – 30.000,00 |
| NELL'EFFETTUAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA, UTILIZZO DI DATI E INFORMAZIONI FALSI RELATIVI AL CLIENTE, ALL'ESECUTORE, AL TITOLARE EFFETTIVO, ALLO SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10.000,00 – 30.000,00 |
| NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE, CONSERVAZIONE DI DATI FALSI O UTILIZZO DI MEZZI FRAUDOLENTI AL FINE DI PREGIUDICARE LA CORRETTA CONSERVAZIONE | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10.000,00 – 30.000,00 |
| CHIUNQUE OBBLIGATO A FORNIRE DATI E INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUATA VERIFICA, LI FORNISCE FALSI O NON VERITIERI | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10.000,00 – 30.000,00 |
| VIOLAZIONE DIVIETO DI COMUNICAZIONE AL SOGGETTO INTERESSATO O A TERZI DELL'AVVENUTA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA | Arresto da 6 mesi a 1 anno Ammenda da 5.000,00 a 30.000,00 |

SANZIONI AMMINISTRATIVE



INOSSERVANZA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

2.000,00

IN IPOTESI DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE E SISTEMATICHE OVVERO PLURIME

2.500,00 – 50.000,00

INOSSERVANZA OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

2.000,00

IN IPOTESI DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE E SISTEMATICHE OVVERO PLURIME

2.500,00 – 50.000,00

IN CASO DI VIOLAZIONI RITENUTE DI MINORE GRAVITA' POSSIBILE RIDUZIONE
DA UN TERZO A DUE TERZI

SANZIONI AMMINISTRATIVE



INOSSERVANZA DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL'OBBLIGO DI SEGNALE DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE

3.000,00

IN IPOTESI DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE E
SISTEMATICHE OVVERO PLURIME

30.000,00 – 300.000,00

INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL'OPERAZIONE SOSPETTA DISPOSTO DALLA UIF

5.000,00 – 50.000,00

INOSSERVANZA OBBLIGO COMUNICAZIONE
INFRAZIONI LIMITE UTILIZZO CONTANTE

3.000,00 – 15.000,00

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA

- Prima che scada il termine per l'opposizione del Decreto che irroga la sanzione
- Richiesta al Ministero dell'economia e finanze
- Riduzione pari a un terzo della sanzione irrogata
- Possibile una volta in cinque anni

PRINCIPIO DEL FAVOR REI

- Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 non costituisce più illecito, anche se commesso prima
- Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto e che sono ancora punibili, se non passate in giudicato, si applica la norma più favorevole tra quella previgente e quella di nuova introduzione

**GRAZIE...
PER LA VOSTRA
CORTESE
ATTENZIONE**